

15

Sentenza n. 2372/2016 pubbl. il 02/09/2016
RG n. 5647/2015
Repert. n. 4969/2016 del 02/09/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Venezia

SEZIONE Specializzata societaria

Il collegio

Dr. Manuela Farini. Presidente

Dr. Liliana Guzzo: Giudice

Dr. Luca Boccuni: Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5647 /2015 del ruolo generale promossa

da

A

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

X

con

domicilio eletto presso il suo studio in Indirizzo Telematico

parte attrice

contro

B

www.osservatoriodirittoimpresa.it



rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. **V**,

con domicilio eletto presso il suo studio in VIA --- --- --- VENEZIA MESTRE

parte convenuta

CONCLUSIONI:

Per parte attrice: come da atto di citazione.

Per parte convenuta: come da comparsa di risposta.

Svolgimento del processo

Con l'atto introduttivo della causa, la società **A**

(di seguito " **A** ") citava la società **B**

(in prosieguo " **B** ") in

opposizione al decreto ingiuntivo n. 977/2015 del 14.04.2015 emesso dal Tribunale di Venezia in favore di quest'ultima e sulla base del quale veniva ingiunto all'odierna attrice-opponente il pagamento della somma di € 232.234,71 oltre spese e interessi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La controversia deriva dalla convenzione con la quale le parti convenivano le modalità per addivenire al trasferimento del 12,5% delle quote rappresentative il capitale sociale de la **C** e di pagamento del prezzo di cessione..

Parte attrice precisava che il 30 marzo 2015 essa notificava a **B** l'acquisto dei crediti vantati dal **D** nei confronti di quest'ultima per € 28.897,71 e, di conseguenza, il credito della **B** doveva ritenersi ridotto ad € 203.337;



che in data 1 aprile 2015 **A** notificava a **B** l'acquisto dei crediti vantati nei confronti di quest'ultima da **E** .. per € 70.409,25 e, di conseguenza, il credito della **B** doveva ritenersi ridotto ad € 132.927,79; che in data 16 aprile 2015 **A** notificava a **B** il pagamento della somma residua.

Parte convenuta si costituiva in giudizio all'udienza del 23.3.2016 affermando che, a fronte del corrispettivo di € 250.000 pattuito in apposita convenzione con **A** per il trasferimento del 12,5% delle quote del capitale sociale della **C** essa aveva ricevuto, in epoca precedente al 13 aprile 2015, da **A** la notifica dell'acquisto di un credito vantato da **F** per un valore di € 17.461,58, che essa provvedeva a stornare dal totale, ma che all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo il debito non era ancora stato pagato.

In seguito l'opposta precisava che erano dovuti anche interessi di mora per € 469,00, in quanto **A** secondo la convenzione avrebbe dovuto adempiere entro il 31 marzo 2015 mentre aveva provveduto al pagamento il 16.4.2015, dopo l'emissione del decreto.

Le parti producevano in giudizio documenti e scambiavano memorie quindi precisate, all'udienza del 23.3.2016, le conclusioni sopra indicate, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti in causa, emerge che la scadenza per il pagamento del debito di **A** a favore della **B**



coincideva con il 31 marzo 2015 e che la prima ha estinto il proprio debito in data 16 aprile 2015.

Il credito di **B** è portato dal decreto ingiuntivo n. 977/2015 del 14.04.2015 del Tribunale di Venezia, oggetto della presente opposizione e, di conseguenza, il pagamento, pur avvenuto successivamente alla scadenza del debito e nelle more della notificazione del decreto ingiuntivo (avvenuta in data 25.5.2015), ha estinto la posizione debitoria quanto a capitale ed interessi alla data di scadenza del debito (31.3.2015), essendo tuttavia dovuti gli interessi richiesti nel ricorso monitorio ex D.L. 231/2002 per il periodo successivo, fino al pagamento del 15.4.2015, per l'importo indicato dall'opposta in €. 469,00 (conteggio non contestato). La relativa domanda, proposta il 23.3.2016, non può infatti considerarsi tardiva, in quanto già contenuta nel ricorso monitorio.

Pertanto, dovendo comunque l'obbligazione principale vantata dalla **B** nei confronti dell'attrice ritenersi estinta già dal 16.4.2015 in ragione dell'avvenuto pagamento integrale della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, e dovendo di conseguenza esso venire revocato, sono dovuti dall'opponente i residui interessi di mora dalla data di scadenza del debito al saldo, pari ad €. 469,00,

Non si ritiene vadano poste a carico dell'opponente né le spese indicate nel decreto ingiuntivo revocato, in quanto esso è stato notificato alla debitrice ben oltre la data di pagamento, e dopo la comunicazione via e-mail dell'avvenuto saldo del debito, comunicazione trasmessa nella stessa data del pagamento (doc. attori n. 3 e 4); né le spese del presente giudizio di opposizione, essendo avvenuta la notificazione del decreto e di precetto di pagamento nonostante il saldo del debito e la comunicazione di pagamento avvenuti il 16.4.2015.



Per le ragioni esposte si ritiene quindi che le spese del presente procedimento vadano compensate tra le parti.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. per quanto detto circa le scansioni temporali delle vicende che hanno caratterizzato il presente procedimento; per la permanenza di un debito, sia pure minimo, per interessi e per la considerazione che "la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata a norma dell'art. 96 c.p.c. ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'anzichè del quantum debeatur o almeno la concreta desumibilità di tali elementi dagli atti di causa" (Cass. 18169/04)

P.Q.M.

Revoca il decreto ingiuntivo n. 977/2015 del 14.04.2015 emesso dal Tribunale di Venezia.

Condanna ^A al pagamento a
_B degli interessi di mora

ex dal 31.3.2015 al 16.4.2015, pari ad € 469,00.

Rigetta le altre domande.

Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Venezia, 16.6.2016

Il Presidente estensore

Manuela Farini

